

Legge Regionale 25/06/2008, n. 15

“Seconda legge regionale di abrogazione di leggi e semplificazione delle procedure”

[Pubblicato sul B.U.R. n. 27 del 03/07/2008]

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga la seguente legge:

Art. 1

(Finalità)

1. La presente legge, in attuazione dell'articolo 48 dello Statuto ed in linea di continuità con quanto disposto dalla legge regionale 1 agosto 2005, n. 13 (Legge regionale di semplificazione e disciplina dell'analisi d'impatto della regolamentazione), provvede alla razionalizzazione del complesso normativo regionale mediante l'abrogazione espressa di leggi regionali già implicitamente abrogate o comunque non più operanti o applicate.

Art. 2

(Abrogazione di leggi regionali)

1. Sono abrogate le leggi regionali elencate nell'allegato A alla presente legge.
2. Le disposizioni abrogate con la presente legge continuano ad applicarsi ai rapporti sorti nel periodo della loro vigenza e per l'esecuzione degli accertamenti dell'entrata e degli impegni di spesa assunti.
3. Restano fermi gli effetti delle abrogazioni implicite di disposizioni regionali, non comprese nell'allegato alla presente legge, che si fossero comunque prodotti ai sensi dell'articolo 15 (Abrogazione delle leggi) delle disposizioni sulla legge in generale che precedono il codice civile.

Art. 3

(Semplificazione in materia sanitaria)

1. La Giunta regionale disciplina la semplificazione delle procedure relative alle autorizzazioni, certificazioni ed idoneità sanitarie, individuando i casi di abolizione di certificati in materia di igiene e sanità pubblica sulla base dell'evoluzione della normativa comunitaria e nazionale, nonché degli indirizzi approvati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome.
2. Le autorizzazioni e gli adempimenti in materia sanitaria di cui all'allegato B alla presente legge sono aboliti.
3. I certificati ed i documenti di cui all'allegato B sono rilasciati ai soli soggetti tenuti alla loro presentazione in altre regioni.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 25 giugno 2008

La Presidente

MERCEDES BRESSO

ALLEGATO A

(ART. 2)

... *omissis* ...

ALLEGATO B
(ART. 3, COMMA 2)

Certificazioni e pareri in materia di igiene e sanità pubblica, veterinaria e polizia mortuaria rilasciate a cura del Servizio Sanitario pubblico, di cui si aboliscono le procedure di rilascio/rinnovo:

... *omissis* ...

Abolizione degli obblighi in materia di polizia mortuaria

- Certificazioni di conformità del feretro di cui agli artt. 18, 25 e 30 del DPR 285/1990 previste al punto 9.7 della Circolare del Ministero della Sanità 24 giugno 1993 n. 24
- Certificazione dello stato delle condizioni igieniche dei carri funebri e dell'autorimessa per i carri funebri di cui agli articoli 20 e 21 del DPR 285/1990
- Assistenza alle esumazioni ed estumulazioni di cui agli articoli 83, 84, 86 e 88 del DPR 285/1990 - Pareri per la costruzione di edicole funerarie e sepolcri privati di cui agli artt. 55 (limitatamente alla costruzione di edicole funerarie all'interno di cimiteri esistenti), 94 e 101 del DPR 285/1990 - Trattamento antiputrefattivo di cui all'art. 32 del DPR 285/1990
- Certificato di trasporto di cadaveri di cui all'articolo 16 del DPR 285/1990

... *omissis* ...